

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

**COPIA**

Deliberazione

n° 11

del 22-01-2018

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale e dotazione organica triennio 2018/2020 e definizione dei limiti di spesa consentiti per personale anno 2018 - Piano assunzioni 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA .

Proceduto all'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Marini Jacopo	PRESIDENTE	Presente	
Fortunati Fosco	MEMBRO	Presente	
Galli Massimo	MEMBRO	Presente	
Balocchi Federico	MEMBRO	Assente	
Secco Giampiero	MEMBRO	Assente	
Brugi Miranda	MEMBRO	Presente	
Franci Claudio	MEMBRO	Presente	
		5	2

Assiste il Segretario F.F. Alberto Balocchi.

Presenti n° 5 - Assenti 2 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua qualità di PRESIDENTE dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la Regolarita' Tecnica.

Li 22-01-2018.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Alberto Balocchi

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la copertura finanziaria della Regolarità Contabile.

Li 22-01-2018.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Alberto Balocchi

## LA GIUNTA DELLA UNIONE

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive ispirando la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs 165/2001;
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi sopra richiamati e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità richiamate adottando, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

PREMESSO che qualora siano individuate eccedenze di personale, nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

PREMESSO CHE il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

PREMESSO CHE ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

VISTO il D.lgs. 25/05/2017, n. 75 ed in particolare il comma 1 dell'art. 20 quale, per superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevede che: *«1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale*

*dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*

*b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

*c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.»*

PREMESSO CHE ai fini dell'accertamento per i requisiti soggettivi necessari alla stabilizzazione non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 100 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

PREMESSO CHE la programmazione triennale del fabbisogno deve essere comprensivo delle unità di cui alla legge 12 Marzo 1999 n. 68, ma che la Unione ha un numero di dipendenti inferiore alla soglia dell'obbligo.

PREMESSO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.39 "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", della L. 27/12/1997 n.449, "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n.482".

RILEVATO CHE ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".*

RILEVATO ALTRESI' CHE ai sensi dell'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli*

*equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.*

*6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3”.*

DATO ATTO che alla data odierna non sono state ancora varate le precitate Linee di indirizzo, **l'assenza delle quali comunque non ostacola la possibilità di assumere nuovo personale ai sensi del Dlgs. n. 165/2001 art. 6 ter .**

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.*

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione-DUP 2017/2019 relativamente agli obiettivi di mandato ed in vista del suo aggiornamento per il triennio 2018/2020.

RICHIAMATA la D.G. n. 3 del 08/01/2018 ad oggetto “Piano Azioni Positive per il Triennio 2018/2020 D.lgs n.198/2006 ex art. 48 - Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, dichiarata immediatamente eseguibile.

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come attestato con apposite deliberazioni della Giunta sino all'anno 2017 compreso, dichiarate immediatamente eseguibili;

che tale situazione è confermata anche per l'anno 2018;

PRESO ATTO delle innovazioni legislative apportate all'art. 1 comma 228 alla L.F. 208/2015. dall'art. 22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali

*“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. **Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.** In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.*

DATO ATTO CHE le Unioni dei Comuni sono Enti non soggetti alle regole del patto di stabilità interno per cui si può esercitare le facoltà assunzionali previste dallo art. 1 comma 562 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (100% della spesa annua dei cessati più resti derivanti dal precedente triennio art. 1 comma 229 Legge 208/2015) rispettando il tetto di spesa sostenuta per la componente spesa di personale nell'anno 2008.

VISTO che la legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) non modifica il suddetto assetto normativo;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 18 del 13.02.2017 di oggetto: «PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRETTAMENTE DALL'UNIONE TRIENNIO 2017-2019 PIANO ASSUNZIONI 2017-2018 DEFINIZIONE LIMITE SPESA PERSONALE 2017», le cui premesse si richiamano al presente atto “per relationem” con cui si deliberava:

<<

Di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1) Di approvare come in effetti approva il programma del fabbisogno del personale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il triennio 2017-2018-2019 nel seguente contingente che costituisce la dotazione organica della Unione dei Comuni per il personale dipendente direttamente dalla stessa :

<b>NR. POSTI A TEMPO INDETERMINATO</b>			
<b>Categoria</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>SEGRETERIA GENERALE // SUPPORTO GEST. ASS.</b>			

<i>CAT DI</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>CAT B3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b><i>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i></b>			
<i>CAT C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>CAT C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>CAT D****</i>	<i>vacante</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b><i>GESTIONE RISORSE UMANE</i></b>			
<i>CAT DI</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b><i>SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE e SVILUPPO ECONOMICO SUAP</i></b>			
<i>CAT DI</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b><i>DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI SCOLASTICI POLITICHE PROMOZIONE SPORT, CULTURA, TURISMO, MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI, etc.</i></b>			
<i>DI*</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>DI****</i>	<i>vacante</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b><i>SERVIZIO VIABILITA' e TRASPORTI; POLITICHE COMUNITARIE, SVILUPPO STRATEGICO e PROGRAMMAZIONE</i></b>			
<i>DI</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>C****</i>	<i>Vacante</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b><i>SERVIZIO AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE</i></b>			
<i>D3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>DI</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>B1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

<b>CUC</b>			
<i>D1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b>DIRIGENZA</b>			
<i>SEGRETARIO GENERALE**</i>	<i>soppresso</i>	<i>==</i>	<i>==</i>
<i>DIRIGENTE AREA AMM.VO / EC.F.***</i>	<i>Procedura soppressione</i>	<i>==</i>	<i>==</i>
<i>DIRIGENTE AREA TECN.-URB. ***</i>	<i>1</i>	<i>Procedura soppressione</i>	<i>==</i>

### **NOTE**

\* *Procedura copertura posto cat D1 (Ingegnere Architetto) indetta con Del G. n. 163 del 24/11/2014 e conclusione con assunzione in prova con D.D., n. 1826 del 02/11/2016 tempo pieno ed indeterminato (tourn-over relativo alle cessazioni 2014)*

\*\* *Per quanto riguarda la funzione di Segretario generale la Giunta con del. n. 8 del 21/01/2016 ha deciso di avvalersi della disciplina del comma 5-ter dell'art. 32 del T.U. D.Lgs 267/2000 introdotto dal comma 105 della L. 56/2015 e quindi dell'opera di uno dei Segretari Comunali dei Comuni Associati.*

\*\*\* *Dirigente Area Amm.va/Econom.-Finanz. vacante dal 17/05/2016. Gli indirizzi del Consiglio adottati con deliberazione, nr. 42 del 21/12/2016 trasformano la Unione l'Unione dei Comuni in Ente privo di Dirigenza.*

#### **\*\*\*DIRIGENTE AREA TECN-URB**

*Gli indirizzi del Consiglio adottati con deliberazione, nr. 42 del 21/12/2016 trasformano la Unione l'Unione dei Comuni in Ente privo di Dirigenza.*

\*\*\* *Sono in corso di approvazione i seguenti atti conseguenti agli indirizzi del Consiglio:*

- *Modifica al Regolamento Uffici e Servizi;*
- *Modifica alla Macrostruttura;*
- *Modifica alla Microstruttura;*
- *Modifica al funzionigramma che ovviamente saranno fondati su una struttura priva dell'Area della Dirigenza in cui le figure apicali sono rappresentate dai responsabili delle Posizioni Organizzative con le seguenti decorrenze :*
- *Dirigenza Area Economico Finanziaria soppressione dal 01/01/2017;*
- *Dirigenza Area Tecnica soppressione dal 10/06/2017;*

\*\*\*\*

- *Cat D1 – posto di istituzione ex novo dal 01/01/2017 (tourn-over relativo ai cessati 2016). La procedura di copertura del posto è in corso. Esperita mobilità obbligatoria e mobilità volontaria. E' prevista l'indizione della selezione pubblica con conclusione al 30/06/2017;*
- *Cat D1 – area amministrativa istituita con il presente atto programma per l'assunzione durante l'anno 2017 come di seguito specificato;*
- *Cat. C – area tecnica istituita con il presente atto programma per l'assunzione durante l'anno 2017 come di seguito specificato.*

*1.2) Di dare atto che la dotazione organica relativa ai rapporti a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni al 01.01.2017 è corrispondente al fabbisogno del personale per il primo anno del triennio di riferimento di cui al precedente punto 1.1) dal 01/01/2017 ed al fabbisogno del personale previsto per il secondo anno (2018) dello stesso triennio di riferimento;*



1.3) Di stabilire che la determinazione del fabbisogno di personale, in quanto derivante da valutazioni sugli obiettivi specifici e sulle conseguenti necessità produttive, debba avere un momento di riscontro e di verifica annuale in concomitanza con il processo di elaborazione del PEG, in quanto è in tale sede che l'Amministrazione individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;

1.4) Di dare atto che le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale sono coordinate con il già avviato processo di riorganizzazione dell'Ente che prevede il combinato riassetto del modello organizzativo vigente e lo snellimento delle procedure insieme alla certificazione ISO 14001 di alcune fasi di gestione.

Pertanto la programmazione viene parametrata alle effettive esigenze funzionali dell'Ente connessa all'andamento della domanda di servizi proveniente dalla collettività e dagli Enti locali associati.

1.5) Di dare atto che possono essere attivate assunzioni flessibili nei limiti dell'art. 9, co.28 del D.L. 78/2010, nel testo vigente, come descritte nella deliberazione, n. 11 del 25/01/2017 considerate nel complessivo della spesa di cui all'All. A;

1.6) Di stabilire che i provvedimenti di assunzione con i relativi impegni di spesa saranno adottati nel rispetto della vigente normativa sull'accesso al pubblico impiego, con determinazioni dirigenziali, previa indicazione da parte della G.E. dei posti da ricoprire con apposita deliberazione esperiti i percorsi di mobilità obbligatoria (art. 34 D Lgs. 267/2000);

1.7) Di dare atto che le previsioni di spesa, trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'Ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione finanziaria per il relativo periodo (bilancio previsione esercizio finanziario 2017) (bilancio pluriennale periodo 2017 – 2019) in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa complessiva annuale e quindi anche gli oneri per il personale.

**1.8) Di dare atto che i costi del personale per l'anno 2017, decurtati dalle fattispecie di spesa non apprezzabili ai fini del computo, previsti nel bilancio di previsione risultano essere pari ad euro 701.213,51 entro i limiti di quelli sostenuti nel 2008 pari ad euro 1.047.203,42, in conformità all'art. 1 comma 562 L. 296/2006 e dal D.L., n. 78/2010. Ciò per una disponibilità di euro 345.989,81 che va ridotta di euro 112.046,00 per la decurtazione del costo del personale trasferito alla R.T. per effetto della assunzione diretta da parte della R.T. Della funzione "Agricoltura e P.S.R.. L'ulteriore margine disponibile per spese di personale anno 2017 è di € 233.943,91.**

Il costo del personale per l'anno 2017 in sede previsionale è stato definito secondo il calcolo di cui alla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale "All.A" nel rispetto del principio contabile allegato 4.2 del Dlgs., n. 118/2011 e successive modif. ed integrazioni (5.2);

1.9) Di dare atto che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non si trova in situazione di ente strutturalmente deficitario come risulta da apposita tabella allegata al rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 242 del Dlgs., n. 267/2000;

1.10) Di dare atto che nella Unione non si registrano né condizioni di sovrannumero del personale in servizio né condizioni di eccedenza del personale stesso come rilevato con Del. Giunta, n. 10 del 25/01/2017;

**1.11) Di dare atto che, seguendo le indicazioni fornite nelle premesse, ai fini del calcolo del risparmio per cessazioni dal servizio avvenuto durante l'anno 2016 ed il triennio 2014-2016 da destinare al tour-over nella misura del 100%, delle seguenti cessazioni dal servizio:**

**- anno 2014**

**Nr. 1 Cat. D1 Cat. Ec. D1: cessazione in data 1/10/2014; tourn-over compiuto con assunzione di una Cat. D1 avvenuta il 03/11/2016 con D.D., n. 1826 del 2/11/2016;**

**- anno 2015**

**Nr. 1 Cat. D1 Cat. Ec. D6: cessazione in data 24/08/2015; tourn-over non ancora utilizzato da considerarsi resto: capacità assunzionale 100% del valore annuo;**

**- anno 2016**

**Nr. 1 Area Dirigenza: cessazione in data 16/05/2016: tourn-over non ancora utilizzato: capacità assunzionale del 100% del valore annuo;**

**1.12) Di dare atto altresì, al fine della programmazione delle assunzioni 2018/2019 delle seguenti cessazioni programmate durante l'anno 2017:**

**- Nr. 1 Area Dirigenza – data stabilita cessazione 09/06/2017 (DD., n. 1793/2016); tourn-over realizzabile con assunzione nell'anno 2018 pari al 100% del valore;**

1.13) Di dare atto per quanto ai precedenti commi che il valore dei risparmi , calcolato secondo le tecniche derivanti dalla normativa descritta in narrativa risulta essere il seguente:

- anno 2015

Nr. 1 Cat. D1 :

- tariffa tabellare iniziale di categoria (retribuzione fondamentale)	€ 22.930,57
- riduzione % del fondo 2016 per il trattamento accessorio (calcolato con D.G., n. 122 del 07/11/2016)	€ 5.236,25 (quota individuale)
<b>Totale.....</b>	<b>€ 28.166,82</b>

- anno 2016

Nr. 1 Area Dirigenziale

- retribuzione fondamentale	€ 43.310,93
- riduzione % del fondo per il trattamento accessorio 2016 (calcolato con D.G., n. 122 del 07/11/2016)	€ 14.793,00
<b>Totale .....</b>	<b>€ 58.103,93</b>

===== **Totale complessivo..... € 86.270,75**

- anno 2017

Nr. 1 Area Dirigenziale

- retribuzione fondamentale	€ 43.310,93
- riduzione del fondo per il trattamento accessorio 2017 (calcolato secondo la tecnica della riduzione effettiva avendo previsto la soppressione della dirigenza.	€ 7.259,60
<b>Totale .....</b>	<b>€ 50.570,53</b>

1.14) Di dare atto che per quanto ai precedenti punti nr. 1.12) e 1.13) il valore del risparmio complessivo da destinare al tour-over nella misura del 100% risulta essere :

- disponibilità per assunzioni dal 2017:	€ 86.270,75
- disponibilità per assunzioni al 2018:	€ 50.570,53

Disponendo il seguente programma di assunzioni secondo i posti vacanti già istituiti e previsti nella Pianta Organica descritta al punto 1.1) della presente deliberazione procedendo quindi:

- nel corso dell'esercizio 2017 alla assunzione del seguente personale a tempo indeterminato:

- Nr. 1 cat D1 – conferma la assunzione di 1 unità area economico-finanziaria, la cui procedura di copertura è già avviata per la quale sono state consumate infruttuosamente le fasi della mobilità obbligatoria e volontaria

Costo annuo euro 23.725,36

**- Nr. 1 cat. D1 - assunzione di una unità area amministrativa**

**Costo annuo euro 23.725,36**

**- Nr. 1 Cat. C - assunzione di una unità area tecnica**

**Costo annuo euro 21.783,02**

**Per un costo complessivo di euro 69.233,74 per tredici mensilità compreso indennità di vacanza contrattuale ed indennità di comparto.**

**E' fatto salvo un resto da trasportare nell'anno 2018 di euro 17.037,01**

**- nel corso dell'esercizio 2018 alla assunzione del personale a tempo indeterminato da determinarsi con successivo provvedimento dopo la presa d'atto del verificarsi delle cessazioni previste nell'anno 2017.**

**1.15) DI DISPORRE che con separati e successivi atti la Giunta emetterà indirizzi ed indicazioni alla Dirigenza al fine dell'attivazione delle procedure di reclutamento del personale relativo all'anno 2017.**

1.16) di dare atto che con precedente deliberazione della Giunta n. 11 del 25/01/2017, si è preso atto del limite di spesa per l'anno 2017 per rapporti di lavoro flessibile e si è preso atto dei rapporti riguardanti l'anno 2016 anche pervenuti dal 2015 cui si rinvia per la descrizione dei rapporti instaurati il cui disposto testualmente è:

<<...

- 1.1 di dare atto che la somma massima che può essere destinata a sostenere a carico del bilancio per l'esercizio 2016 da risorse proprie non può essere superiore ad € 98.580,75;
- 1.2 di dare altresì atto che dai rapporti di lavoro flessibile che sono ancora in corso alla data del 31.12.2016 e prorogati per l'anno 2017 descritti in narrativa si desume un impegno finanziario a carico del bilancio 2017/2019 ed esigibili nell'anno 2017 per un importo complessivo di € 71.551,11;
- 1.3 di dare pertanto atto che escluse le spese che non si considerano nelle "spese di personale" in virtù delle norme indicate in premessa descritte nel D.L. 90/2014 rimangono ancora disponibili per l'istituzione di altri rapporti di lavoro flessibile durante l'anno 2017 € 27.029,64;
- 1.4 di conferire, per quanto ai precedenti punti il proseguo dei rapporti di lavoro flessibile già instaurati e descritti in narrativa;
- 1.5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4. ...>>

In ordine ai rapporti di lavoro flessibile, oltre alla prosecuzione di quelli in corso alla data del 01.01.2017 elencati nella deliberazione della Giunta, nr. 11 del 25/01/2017 sopra riportata nel corso dell'anno 2017 potrà essere conferito un incarico ex art. 110 del Dlgs., n. 267/2000 comma 2).

L'incarico in questione è finalizzato a reperire le professionalità ed esperienze tra quelle elencate al comma 2) dell'art. 110 secondo capoverso, necessarie a sostenere e concludere il percorso di trasformazione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da ente con Dirigenza ad Ente privo della Dirigenza in cui le figure apicali sono costituite dai responsabili di P.O.

A tale figura il Presidente potrà conferire la responsabilità di strutture apicali.

In tale ambito è dato mandato al Presidente di assumere ogni atto di diritto amministrativo e di diritto comune necessario ad attuare la presente disposizione ivi inclusa la determinazione della indennità da riconoscere all'incaricato ai sensi art. 10 del Dgs., n. 267/2000 comma 3).

La spesa commisurata al presente incarico deve comunque rientrare nei limiti della spesa di personale anno 2017 consentita, di cui si è ampiamente detto sopra.

La spesa relativa alla suddetta operazione non è computata ai fini del limite di spesa dei rapporti di lavoro flessibile ai sensi del D.L., n. 78/2010 art. 9 comma 28.

*1.17) Di trasmettere il presente atto all'organo di revisione ai sensi dell'art. 19, co.8 della legge 28/12/2011 n. 448 al fine di acquisirne il parere;*

*1.18) Di trasmettere il presente atto ai soggetti di rappresentanza sindacale;*

*1.19) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e con separata votazione unanime immediatamente eseguibile.*

....>>

DATO ATTO CHE la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha definitivamente compiuto il percorso relativo al passaggio da Ente con dirigenza a Ente privo di dirigenza mettendo in essere i seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione Consiglio n. 43 del 21/12/2016 con cui si approvano nuovi criteri generali sull'ordinamento uffici e Servizi proposti dalla Giunta con Del. n. 144/2016. Sostanzialmente tali criteri prevedono il passaggio da Ente con dirigenza a Ente privo di dirigenza.

- Deliberazione di Giunta n. 39 del 27/03/2017 con cui si approva il nuovo regolamento Generale sullo ordinamento degli Uffici e Servizi alla luce dei criteri generali di cui alla Deliberazione del Consiglio n. 43/2016. Con tale regolamento che sostituisce qualsiasi norma contraria precedente si definiscono le nuove caratteristiche e la nuova configurazione della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana in "Ente privo di Dirigenza" in cui le figure apicali coincidono con i titolari di Posizioni Organizzative di cui all'articolo 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999, conferiti dal Presidente per ogni struttura organizzativa preventivamente individuata dalla Giunta.

- Deliberazioni di Giunta nn. 59/2017 e 69/2017 con cui si approva la macrostruttura della Unione Comuni Montani Amiata Grossetana ispirata ai nuovi criteri organizzativi del nuovo regolamento di organizzazione Uffici e Servizi.

- Deliberazione di Giunta n. 70 del 25/05/2017 con cui si approva il nuovo Organigramma funzionale della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ispirato alle disposizioni organizzative del nuovo regolamento generale di organizzazione Uffici e Servizi, calcolato sul modello di Ente privo di dirigenza.

- Deliberazione di Giunta n. 74 del 05/06/2017 con cui si approva il nuovo Funzionigramma della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana conciliato con la nuova organizzazione strutturale.

- Deliberazione di Giunta n. 75 del 05/06/2017 con cui si procede alla istituzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 8 e seguenti del CCNL 31 Marzo 1999, dell'area delle Posizioni Organizzative. Percorso che si è concluso con la abrogazione dal 09.06.2017 delle Unità dirigenziali e con la configurazione delle posizioni apicali nella figura Categoria D responsabili di Posizione Organizzative nominate con Decreti presidenziali.

DATO ATTO CHE in esecuzione del programma fabbisogno personale 2017 -2019 è stato dato luogo ai seguenti procedimenti per il reclutamento del personale con gli esiti di seguito riportati.

- Cat D1 Posto di istituzione ex Novo dal 01/01/2017 (tourn over relativo all'anno 2016). Procedura conclusa con approvazione graduatoria di merito DD n. 1927 del 27/12/2017 in corso assunzione e stipula contratto individuale di lavoro (servizio economico finanziario);
- Cat D1 Posto di area amministrativa Cat. D1 istituito in dotazione organica con il programma fabbisogno 2017 – 2019 (Delibera di Giunta n. 18/2017. Esperita mobilità obbligatoria e mobilità volontaria. In corso di indizione concorso pubblico per la copertura (servizio diritto allo studio);
- Cat C1 Area Tecnica istituito con dotazione organica con il programma fabbisogno 2017-2019 (Delibera di Giunta n. 18/2017) coperto mediante procedimento di mobilità volontaria previa mobilità obbligatoria (servizio viabilità e trasporti);  
Assunzione con DD. n. 1626 del 07/11/2017 a far data dal 16/11/2017;

DATO ATTO CHE durante l'anno 2017 si sono realizzate le seguenti cessazioni dal servizio:

- Con decorrenza 09/06/2017 n. 1 cessione di personale area dirigenza (C.P.) full time pari ad euro 43.310,93. Possibilità assunzionale 2018 = 100% pari ad euro 43.310,93 (tariffa tabellare annuale di categoria).
- Con decorrenza 01/12/2017 n. 1 cessazione di personale contratto delle categorie (G.B.) categoria B3 collaboratore professionale full time spesa pari ad euro 20.368,87 (Possibilità assunzionale 2018 = 100% pari ad euro 20.368,87) tariffa tabellare annuale di categoria.

DATO ATTO CHE nell'anno 2018 si verificheranno le seguenti cessazioni dal servizio accertate:

- N. 1 cessazione di personale (S.T.) – Contratto delle categorie. Categoria D1 Istruttore direttivo area tecnica full time. Spesa pari ad euro 22.930,36 (Possibilità assunzionale a diritto vigente = 100% pari ad euro 22.930,36) tariffa tabellare annuale di categoria.

DATO ATTO CHE nell'anno 2019: alla data attuale non vi sono elementi atti a prevedere cessazioni di personale.

DATO ATTO CHE nell'anno 2020: alla data attuale non vi sono elementi atti a prevedere cessazioni di personale.

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta n. 18 del 13/02/2017 («Programmazione del fabbisogno del personale dipendente direttamente dall'Unione triennio 2017-2019 piano assunzioni 2017-2018 definizione limite spesa personale 2017») al punto 1.4 della parte dispositiva si accertava un resto da trasportare nell'anno 2018 derivante dal triennio 2015 – 2016 -2017 di euro 17.037,01 ancora utilizzabile.

DATO ATTO CHE il valore complessivo della possibilità assunzionale nel triennio 2018-2020 quindi è pari ad euro 104.442,17 di cui:

a)	Anno 2018 derivante dalle cessazioni avvenute nel 2017	= € 63.679,80
b)	Resto utilizzabile nel 2018 (derivante dal triennio 2015 -2017)	= € 17.037,01
c)		Totale 2018 = 80.716,81
d)	Anno 2019 derivante dalla cessazione programmata nel 2018	= € 23.725,36
	<b>Totale</b>	<b>= € 104.442,17</b>

DATO ATTO CHE con decorrenza 01.01.2016 il fondo per il salario accessorio non deve essere più diminuito in rapporto percentuale al personale cessato, rimanendo costante al dato storico omogeneo al 2016. Ciò stante tale dato non influisce più sul calcolo del valore delle possibilità assunzionali.

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta n. 147 del 19/12/2017 è stato approvato il fondo per il salario accessorio per l'anno 2017 ed il Fondo per la retribuzione delle indennità di Funzione e di Risultato alle Posizioni Organizzative rispettando il limite della stessa spesa omogenea dell'anno 2016.

VISTO il D.L., n. 90/2014 art. 3 comma 5 il quale prevede che: *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili (cd resti) delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente...”*;

CONSTATATO che riguardo al calcolo della capacità assunzionale ai fini del tour – over la spesa va considerata su base annua (deliberazione nr. 28/sez. Aut/2015/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie);

CONSTATATO altresì che il Dipartimento della funzione pubblica con nota n. 46070/2010 ha indicato:

*“Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni da calcolare sempre su 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali.*

*Per quanto riguarda le assunzioni per l'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es. RIA. Fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo)”.*

*Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo.*

CONSIDERATO CHE le Unioni dei Comuni non sono soggette alle regole del patto di stabilità;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27/2014 sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente.

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dal Regolamento della Unione per le modalità di assunzione agli impieghi, il Dirigente ovvero il Responsabile del Settore "Gestione del Personale" dovrà provvedere con proprio atto (ovvero che i responsabili dei settori interessati dovranno con propri atti provvedere) all'indizione dei concorsi ed all'approvazione dei bandi e/o all'esperimento delle procedure di mobilità e/o all'espletamento della comunicazione obbligatoria ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità;

RITENUTO di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire con a assunzioni a tempo indeterminato o altre forme a tempo determinato o flessibile ;

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

CONSIDERATO CHE l'Ente ha varato il piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e che pertanto tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

DATO ATTO che è stato assicurato il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3 del D.L. N. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1° Gennaio 2007;

RICORDATO CHE la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è originata dalla trasformazione della Comunità Montana Amiata Grossetano in virtù della disciplina contenuta dalla L.R. 68/2011 secondo il procedimento che si è concluso con DPGRT n. 211/2011.

Per effetto della trasformazione la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già instaurati dalla precedente Comunità Montana Amiata Grossetano.

VISTO CHE l'art. 32 dello Statuto della Unione prevede in conformità ed in attuazione ad analoga disciplina prevista dall'art. 14, comma 9; art. 15 comma 8; art. 16 comma 1 lettera e); art. 23 comma 2 della L.R. 37/2008 che il personale dell'Unione neo costituita è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla Comunità Montana Amiata Grossetano appartenenti alla Dirigenza e alle categorie del comparto regioni ed autonomie locali, che viene trasferito di diritto nel ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica.

VISTO il Decreto del Commissario n. 45 del 29/12/2011 di oggetto: *"DPGRT n. 211/2011 – Atto ricognitivo al 31/12/2011 del personale dipendente della Comunità Montana Amiata Grossetano con contratto a tempo indeterminato comparto Regioni ed Enti Locali, Area Dirigenza e non, che succede all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana"*.

VISTO CHE per effetto delle norme contenute nel DL 78/2010 e 95/2011 nonché nella Legge regionale 68/2011 l'Unione dei Comuni ha lo scopo istituzionale dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni descritti allo art. 6 dello Statuto.

In tale ambito sono state attivate alla data odierna le gestioni associate delle seguenti funzioni fondamentali, nel rispetto della attivazione obbligatoria di nr. 3 funzioni fondamentali alla data del 31.12.2013:

**funzione a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo**, per i seguenti servizi:  
- gestione delle entrate tributarie e fiscali;

- risorse umane, trattamento economico. Relazioni sindacali;
- organismo indipendente di valutazione unico per Unione e Comuni;
- Centrale Unica di Committenza;
- SIT e Cartografia; Risparmio energetico; Catasto dei boschi percorsi dal fuoco; politiche comunitarie; sviluppo strategico e programmazione, gestione e manutenzione del patrimonio;

**funzione b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:**

servizi postali e di prossimità; canili; Musei; Teatri ed attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale; servizi ed interventi educativi per la prima infanzia; servizi ed interventi educativi per l'adolescenza ed i giovani; servizi ed interventi per l'educazione degli adulti;; Sportello unico per le attività produttive comprese le attività imprenditoriali legate al Turismo (SUAP); Attività ed interventi in materia di Pari opportunità; Supporto giuridico alle gestioni associate; ISEE; Servizi Informatici e Telematici - Sviluppo dei sistemi informativi e Società della Informazione e conoscenza; Comitato Unico di Garanzia per la pari opportunità uomo/donna; Ufficio Associato Giudice di Pace, illuminazione pubblica , viabilità, circolazione stradale( costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'Ente);

**funzione e) catasto** ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente; Tutti i Comuni dell'Amiata Grossetano con delibere esecutive hanno approvato di esercitare mediante convenzione con l'ex Comunità Montana Amiata Grossetano ( ora Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana) a decorrere dal 01.11.2007, la gestione e l'esercizio diretto e completo , così come consentito dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 giugno 2007, nonché dal combinato delle disposizioni di cui all'art. 6 dello stesso D.P.C.M. ed all'art. 6 del protocollo di intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio ed ANCI, DELLE FUNZIONI CATASTALI di cui alla OPZIONE DI LIVELLO SECONDO. La convenzione tra Comuni e Comunità Montana (ora Unione di Comuni) è stata stipulata in data 11.10.2007 Ric., n. 985 a frontedeliberazione consiliare , n. 29 del 29/09/2007.

Tutti i Comuni convenzionati sono stati ammessi favorevolmente, riguardo al decentramento delle funzioni catastali, alla "mappatura delle scelte gestionali comunali" ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.C.M. 14 giugno 2007 - definizione del 20/02/2008 ad esito anche della istruttoria integrativa dei Comitati Tecnici Regionali, inoltrata dalla Agenzia del Territorio al Ministero della Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - con nota Prot., n. 15516 del 26.02.2008 ai fini della acquisizione del prescritto parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali". L'esercizio è sospeso in attesa della adozione degli atti governativi interposti di esecuzione;

**funzione d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:**

- Vincolo idrogeologico
- Valutazione impatto ambientale
- Funzione comunali in materia paesaggistica;
- Edilizia privata (sportello unico edilizia) ed ecologia;
- Urbanistica (pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, piano strutturale intercomunale, piano strutturale intercomunale in applicazione degli art. 23 e 24 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65);
- Edilizia privata

**funzione e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**

funzione h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

**Funzione f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.**

I Comuni hanno aderito alla forma associativa disciplinata dalla L.R., n. 69/2011 e nell'ambito territoriale stabilito dalla legge medesima.

**Funzione g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini , secondo quanto previsto dall'art. 118, 4A comma della costituzione.**

Tutti i Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana partecipano allo strumento consortile denominato "Società della Salute Amiata Grossetana" costituito ai sensi della normativa recata dall'art. 71 bis e seguenti della L.R., nr. 40 del 24.02.2005.

## **funzione i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;**

### **L'Unione esercita inoltre per conto dei Comuni:**

- Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche nell'edilizia privata;
- Legge 448/1998 - art. 65 (nucleo familiare - art. 66 (Maternità) erogazione contributi e ISEE;

**CONSIDERATO** inoltre che per effetto dell'art. 32 del T.U., n. 267/2000 nel testo modificato dall'art. 19 del D.L., n. 95/2012, comma 3), l'Unione dei Comuni, costituita prevalentemente da Comuni Montani o parzialmente Montani, esercita in luogo della Comunità Montana le specifiche competenze di tutela e di promozione della Montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. Tali funzioni sono descritti dall'art. 1 della legge 1102/1971 e corrispondono, ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale dei Comuni Montani o parzialmente montani dell'ambito ottimale dei Comuni, alla promozione ed alla valorizzazione delle zone montane attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo e piani territoriali per un armonico e coordinato progresso dell'intero territorio. Rimangono inalterate quindi in capo all'Unione le competenze e gli strumenti di azione indicati all'art. 2 della citata legge 1102/1971 adattati ai principi descritti all'art. 1 della legge 31/01/1994, n. 97 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

CHE per assolvere a tali compiti istituzionali è necessario nei limiti di possibilità di turn-over sopra indicata valore complessivo: € 104.442,17 nel triennio 2018-2020 di cui: nel 2018 € 63.679,80 (cessazioni 2017) oltre € 17.037,01 (resti utilizzabili 2015-2017) e per il 2019 € 23.725,36 (cessazioni 2018) si deve procedere alla assunzione a tempo indeterminato e full time delle seguenti figure:

#### Anno 2018

- n. 1 Cat. C1 Area Amministrativa (Struttura Segreteria) valore annuo 21.783,02
- n. 1 Cat. C1 Area Amministrativa (Struttura diritto allo Studio) valore annuo 21.783,02;
- n. 1 Cat. C1 Area Amministrativa (Struttura C.U.C. - Centrale Unica di Committenza) valore annuo 21.783,02;

per un valore totale ai fini del rispetto della capacità assunzionale 2018 pari ad euro 65.349,06

#### Anno 2019

- n. 1 Cat. D1 Area Tecnica (Struttura Viabilità e Trasporti, Politiche Comunitarie, Sviluppo strategico e Programmazione) valore annuo 23.725,36;

per un valore totale ai fini del rispetto della capacità assunzionale 2019 euro 23.725,36

Resti assunzionali da poter impiegare nel 2019-2020 € 15.367,75

**CONSIDERATO** inoltre che per attività a termine è necessario ricorrere a forme flessibili di impiego del personale tra cui la metodica prevista dal comma 557 art. 1 della Legge 311/2004;

A tal proposito (riguardo alla metodica di impiego ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004), si riporta il disposto della delibera n. 6/2012 della sezione della Corte dei Conti Toscana:

*"In risposta al terzo quesito, la norma di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 stabilisce che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza". Il Comune proponente chiede di conoscere se l'acquisizione del personale ai sensi di tale disciplina, nonché l'assunzione in comando di personale da altra amministrazione, sia o meno soggetta al limite di cui all'art. 9, comma 28, della legge 122/2010 citato. La risposta a tale quesito deve essere di tenore opposto alla precedente sul presupposto, in primis comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della legge 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Fermo restando che la spesa che deriva dall'utilizzo del personale in comando o distacco va comunque inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (art.*



*1, comma 557 e 562 della legge 296/2007 e ss.mm. e art. 76 comma 7 legge 133/2008 e sss.mm)”;*

ed ancora: Corte dei Conti della Basilicata – Delibera n. 113/2013 – Spesa di personale – Gestione associata di Personale la quale testualmente:

<<... In definitiva, il legislatore chiede di spostare l’angolo di attenzione dal livello di spesa di ogni singolo comune al livello di spesa per il servizio associato commisurandolo alla efficacia e alla maggiore efficienza dello stesso rispetto a quanto singolarmente assicurato da ciascun Ente in precedenza. In questa ottica si tratta di un significativo mutamento di prospettiva: la gestione di un servizio associato non può più essere rappresentata sotto il profilo dei meri risultati contabili che influiscono sui conti del singolo Ente, ma deve essere considerata nel suo complesso e valutata con riferimento al raggiungimento di risultati gestionali predeterminati.

Da quanto sopra argomentato se ne ricava che, sul piano del ben rispetto della normativa vincolistica. In materia di assunzioni di personale, il comune può usufruire del servizio di polizia locale reso dalla Associazione dei Comuni alla quale partecipa senza dover assumere proprio personale. Peraltro sul piano della contabilità dell’Ente neppure rileva come spesa del personale da porre in rapporto della spesa corrente il pagamento della quota parte della spesa complessiva del servizio associato, dal momento che la spesa per personale impiegato è contabilizzata per intero da ciascun Ente al quale detto personale è legato da rapporto organico di lavoro. A tal proposito si dovrebbe prendere in considerazione la opportunità che simmetricamente, la spesa sostenuta a titolo di rimborso a favore del servizio reso dalla gestione associata debba essere neutralizzata ai soli fini del calcolo del rapporto spesa di personale spesa corrente. Diversamente tale rapporto verrebbe ad essere alterato due volte, una prima volta per la mancata esecuzione al numeratore (spesa di personale) degli anni corrisposti per servizio; una seconda volta, per il mantenimento al denominatore (spesa corrente) dei medesimi anni. Tale opportunità deve, tuttavia, conciliarsi con quanto osservato da questa sezione in occasione della citata delibera n. 51/2013/PAR che sul punto così si esprime:..... Si consideri infatti, preliminarmente che salvo che un Ente non sia animato (avendone la possibilità) da spirito oblativo le convenzioni normalmente non saranno unidirezionali, e quindi ciascuno dei vari enti convenzionati potrà fornire il personale necessario per l’esercizio delle singole funzioni da associare e quindi assumerne la delega o distaccare le risorse umane necessarie allo ufficio comune.

Conseguentemente, gli Enti locali che accettino di rinunciare a parte della prestazione lavorativa di un proprio dipendente in favore di altri enti convenzionati, pur dovendo computare integralmente la spesa ai fini della predetta norma, riceveranno beneficio dal mancato conteggio della quota necessaria a retribuire la prestazione svolta in favore dei propri cittadini dal personale di altri Enti.

Ciò per significare che in un contesto associativo, che fine non ha ancora assunto quegli elementi di spiccata funzionalità propria della Unione, l’analisi dei fabbisogni di personale e la conseguente programmazione deve necessariamente essere orientata verso un orizzonte più ampio di quello del singolo Comune, che tenga conto cioè, dell’ambito associativo e abbia come obiettivo il conseguimento dei risultati della gestione di cui si è detto.

Inoltre: Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie decisione n. 17/SEZAUT/2013/QMIG adunanza del 5 Luglio 2013 che conferma il parere della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata n. 51/2013/SRCBAL/QMIG del 28 Marzo 2013 enunciando il seguente principio di diritto:

<< l’onnicomprendività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del D.L. 112/2008, importo che nel caso dello utilizzo del Segretario in convenzione, la spesa imputata all’Ente Capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’Ente di appartenenza, considerando l’intero importo.

Inoltre: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Delibera n. 3/2014/PAR del 12 Marzo 2014, deliberando su una richiesta formulata dal Sindaco di POPPI Presidente della Unione dei Comuni Montani del Casentino, avendo ad oggetto la possibilità per l’Unione di incrementare le risorse del fondo della contrattazione decentrata a seguito del trasferimento alla Unione di una unità di personale del Comune di POPPI, incaricata di funzione organizzativa, la cui retribuzione, essendo l’Ente privo di figure dirigenziali, grava sul bilancio del Comune, nonché sul fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, previsto dallo art. 15 del CCNL 1 Aprile 1999.

Con la pronuncia la CdCC ha affermato che il contenimento dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato in termini sostanziali, sommando alla spesa del personale di ogni comune la quota parte a ciascuno di essi spettante di quella sostenuta dalla Unione dei Comuni.

D’altra parte, come più volte ribadito della sezione stessa, l’Unione deve conoscere e darsi carico della situazione in cui versano gli Enti che ne fanno parte e assicurare il rispetto da parte loro delle norme vincolistiche per evitare che la forma associata, come tale finalizzata, a conseguire efficienza e risparmi di spesa adotti scelte elusive dei predetti limiti e vincoli. Ciò in quanto diversamente opinando, si consentirebbe alla Unione di non perseguire le finalità proprie delle sue

ragioni istitutive, incrementando, anziché ridurre e razionalizzare le spese degli Enti associati (v. tra le altre la deliberazione n. 42/2012).

Conclusivamente i Comuni, nella propria autonomia organizzativa, dovranno adottare soluzioni che non siano in contrasto con le finalità normative di riduzione della spesa di personale, tenendo conto che tali finalità, debbono essere perseguite anche dall'Unione, secondo le regole valevoli per le generalità degli Enti locali.

DATO ATTO che l'art. 13 gestione delle risorse umane del CCNL 22/01/2014 del Capo VIII (Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) comma 2 al secondo periodo prevede che: <<..... Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'Unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'Unione.

Al comma 3: .....Per le finalità di gestione indicate ai Comuni precedenti l'Unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli art. 14 e 15 del CCNL dell'01/04/1999 e ss. mm. ed int. E degli art. 31 e 32 del contratto.....;

Al comma 4: ..... Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:

“a) omissis

b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione degli Enti aderenti mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli Istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati ed alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'Ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali;

VISTO la L. 56/2014 art. unico comma 214 il quale prevede che <<..... in caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione di Comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal Comune a finanziare Istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, conferiscono nelle corrispondenti risorse della Unione ....>>

VISTO che a decorrere dall'anno 2015, il comma 31 - quinquies dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (riscritto dall'art. 1, co 450, lett b della Legge 23/12/2014, n. 190) stabilisce che nell'ambito dei processi associativi obbligatori delle funzioni fondamentali dei comuni di cui ai commi 28 e seguenti del D.L. stesso le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in materia cumulate fra gli Enti coinvolti garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e la invarianza della spesa complessivamente considerata;

CHE il personale comunale utilizzato mediante l'istituto del distacco dell'Unione rimane a carico degli organici dei Comuni medesimi ed il trattamento economico è corrisposto per intero dagli stessi compresi istituti salario accessorio;

CHE da quanto sopra, per il momento, e sino a diversa decisione degli organi competenti dell'Unione tale unità di personale dei Comuni è impiegata presso l'Unione solo dal lato funzionale, rimanendo inalterata la collocazione nelle Piante Organiche dei rispettivi Comuni, nonché l'inquadramento ed il trattamento economico.

CHE in attesa di attuare la normativa di cui al sopramenzionato art. 14, co 31 quinquies del D.L. 78/2010 l'Unione ed i Comuni devono approvare ognuno il proprio piano assunzioni e fabbisogno triennale personale;

CHE pertanto il personale di cui ai tre commi precedenti rimane ascrivibile ai programmi triennali per il fabbisogno del personale validi ed efficaci nei rispettivi Comuni di provenienza.

CHE quindi il presente programma del fabbisogno del personale 2018-2020 è riferito esclusivamente al personale dipendente dell'Unione derivato dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano e successive assunzioni a tempo indeterminato operate direttamente dall'Unione dei Comuni;

CHE il costo relativo al personale per l'anno 2008 calcolato ai sensi del comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) è pari ad euro 1.047.203,42 (dati consuntivo 2008).

CHE il costo totale per il personale, determinato con gli stessi criteri, previsto per l'anno 2018 complessivo e comprensivo di tutte le nuove assunzioni programmate per l'anno 2018 stesso sia a tempo indeterminato che determinato o con altre forme di lavoro flessibile o convenzionato (come risulta dalla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale All."A") ammonta a complessivi € 864.057,26 di cui neutralizzati € 0,00 per una

disponibilità teorica di euro 183.146,16 da ridurre di euro 112.046,00 relativi al costo equivalente al personale trasferito alla Regione Toscana per la funzione Agricoltura per una disponibilità residua libera di euro 71.100,16. Quindi nella somma complessiva di € 864.057,26 sono comprese tutte le spese di "personale" derivanti dalle assunzioni programmate per il 2018 sia derivanti dalla instaurazione di rapporti a tempo indeterminato che determinato oltre ad ogni altra forma di utilizzo del personale prevista per l'anno 2018 (convenzionato, somministrato etc.)

VISTA la deliberazione della Giunta, nr. 18 /2017 con cui si approva il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, il limite di spesa per l'anno 2017 ed il piano assunzioni 2017.

VISTO il D.L. 24 Giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 Agosto 2014 n. 114;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 e 8 del CCNL 1.4.1999 in tema di relazioni sindacali;

DATO ATTO che le procedure di consultazione sono state svolte attraverso l'informazione preventiva ai responsabili R.S.U.;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciata la attestazione ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge ;

### **D E L I B E R A**

1) Di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1) Di approvare come in effetti approva il fabbisogno del personale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il triennio 2018-2019 - 2020 nel seguente contingente che costituisce la dotazione organica della Unione dei Comuni per il personale dipendente direttamente dalla stessa :

<b>NR. POSTI A TEMPO INDETERMINATO</b>			
<b>Categoria</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>SEGRETERIA GENERALE // SUPPORTO GEST. ASS.</b>			
CAT D1	1	1	1
CAT C (Fabb. 2018-2020 Piano Ass. 2018 cessazione 2017)	Vacante Assunzione programmata nel 2018	1	1

<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>			
CAT C	1	1	1
CAT C	1	1	1
CAT D1 Piano assunzioni 2017 del Fabbisogno 2017 – 2019 (cessazioni 2016)	1 assunzione programmata nel 2018	1	1
<b>PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE E ANTICORRUZIONE</b>			
CAT D1	1	1	1
<b>SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE e SVILUPPO ECONOMICO SUAP</b>			
CAT D1	1	1	1
<b>DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI SCOLASTICI POLITICHE PROMOZIONE SPORT, CULTURA, TURISMO, MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI, etc.</b>			
<b>D1 procedimento attivo di copertura derivante dal fabbisogno 2017 – 2019 Piano Assunzioni 2017 (cessazioni 2016)</b>	Vacante Assunzione programmata nel 2018	1	1
<b>C (fabbisogno 2018-2020 – Piano assunzioni 2018 derivante da cessazioni 2017)</b>	Vacante assunzione programmata nel 2018	1	1
<b>SERVIZIO VIABILITA' e TRASPORTI; POLITICHE COMUNITARIE, SVILUPPO STRATEGICO e PROGRAMMAZIONE</b>			
D1	1	Vacante Fabbisogno 2018-2010 – Piano assunzioni 2019 – Cessazione nel 2018	1

C coperto con piano assunzioni 2017 Fabbisogno 2017 – 2019 (cessazioni 2016)	1	1	1
<b>SERVIZIO AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE</b>			
D3	1	1	1
D1	1	1	1
D1	1	1	1
C	1	1	1
B1	1	1	1
<b>CUC</b>			
D1	1	1	1
C fabbisogno 2018 -2020 Piano assunzioni 2018 (cessazioni 2017)	Vacante assunzione programma nel 2018	1	1

#### NOTE

Per quanto riguarda la funzione di Segretario la Giunta con del. n. 8 del 21/01/2016 ha deciso di avvalersi della disciplina del comma 5-ter dell'art. 32 del T.U. D.Lgs 267/2000 introdotto dal comma 105 della L. 56/2015 e quindi dell'opera di uno dei Segretari Comunali dei Comuni Associati.

1.2) Di dare atto che la dotazione organica relativa ai rapporti a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni per il 2018 è corrispondente al fabbisogno del personale per il primo anno del triennio di riferimento di cui al precedente punto 1.1) dal 01/01/2017 ed al fabbisogno del personale previsto per il secondo anno (2018) dello stesso triennio di riferimento;

1.3) Di stabilire che la determinazione del fabbisogno di personale, in quanto derivante da valutazioni sugli obiettivi specifici e sulle conseguenti necessità produttive, **già oggi esistenti ed impellenti**, debba avere un momento di riscontro e **di consolidamento nella fase del** processo di elaborazione del PEG, in quanto è in tale sede che l'Amministrazione individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;

1.4) Di dare atto che le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale sono coordinate con il processo di riorganizzazione dell'Ente che prevede il combinato riassetto del modello organizzativo vigente e lo snellimento delle procedure.  
Pertanto la programmazione viene parametrata alle effettive esigenze funzionali dell'Ente connessa all'andamento della domanda di servizi proveniente dalla collettività e dagli Enti locali associati .

1.5) Di dare atto che possono essere attivate assunzioni flessibili nei limiti dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, nel testo vigente, come descritte nella deliberazione, n. 2 del 08/01/2018 considerate nel complessivo della spesa di cui all'All. A ed altre eventualmente occorrenti sempre entro il limite della spesa consentita e dichiarata nella Delibera citata.

1.6) Di stabilire che i provvedimenti di assunzione con i relativi impegni di spesa saranno adottati nel rispetto della vigente normativa sull'accesso al pubblico impiego, con determinazioni delle PO, in considerazione che il presente atto

ha efficacia autorizzativa all'attivazione delle procedure , naturalmente esperendo preventivamente i percorsi di mobilità obbligatoria (art. 34 D Lgs. 267/2000 ) e volontaria , previa verifica delle necessarie risorse di bilancio necessarie;

1.7) Di dare atto che le previsioni di spesa , trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'Ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione finanziaria per il relativo periodo ( bilancio previsione esercizio finanziario 2018) ( bilancio pluriennale periodo 2018 – 2020) in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa complessiva annuale e quindi anche gli oneri per il personale .

1.8) **Di dare atto che i costi del personale per l'anno 2018, complessivi e comprensivi delle nuove assunzioni previste per il 2018 , sia per rapporti a tempo indeterminato e determinato che di altre forme di rapporto di lavoro flessibile previste, decurtati dalle fattispecie di spesa non apprezzabili ai fini del computo, previsti nel bilancio di previsione risultano essere pari ad euro 864.057,26 entro i limiti di quelli sostenuti nel 2008 pari ad euro 1.047.203,42, in conformità all'art. 1 comma 562 L. 296/2006 e dal D.L., n. 78/2010. Ciò per una disponibilità di euro 183.146,16 che va ridotta di euro 112.046,00 per la decurtazione del costo del personale trasferito alla R.T. per effetto della assunzione diretta da parte della R.T. Della funzione "Agricoltura e P.S.R.. L'ulteriore margine disponibile per spese di personale anno 2018 è di € 71.100,16 che allo stato attuale rimane inutilizzato. Di dare atto quindi che nella somma di euro 864.057, 26 sono comprese le spese derivanti da tutte le assunzioni programmate per il 2018 sia derivanti dalla instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, determinato oltre ad ogni altra forma di utilizzo del personale prevista per l'anno 2018 (convenzionato, somministrato etc.**

Il costo del personale per l'anno 2018 in sede previsionale è stato definito secondo il calcolo di cui alla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale "All.A" nel rispetto del principio contabile allegato 4.2 del Dlgs., n. 118/2011 e successive modif. ed integrazioni (5.2);

1.9) Di dare atto che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non si trova in situazione di ente strutturalmente deficitario come risulta da apposita tabella allegata al rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 242 del Dlgs., n. 267/2000;

1.10) Di dare atto che nella Unione non si registrano né condizioni di sovrannumero del personale in servizio né condizioni di eccedenza del personale stesso in quanto permangono le condizioni già certificate nella deliberazione della Giunta, n. 10 del 25/01/2017 e che costituiscono oggetto di nuova deliberazione;

1.11) di approvare come con il presente atto approva il PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2018/2020 come di seguito:

### ANNO 2018

Possibilità assunzionale 2018 = 100 % su cessazioni 2017 pari ad                    €uro 63.679,80

Assunzioni in conto resti di valore assunzionale 2016 – Del. G. n. 18/2017 =    €uro 17.037,01

**per un totale complessivo di = €uro 80.716,81**

- Assunzione di n. 1 posto categoria C tempo pieno ed indeterminato (Struttura Segreteria ricorrendo alla capacità assunzionale 2018 (Cessazioni 2017) per euro 21.783,02 previa allocazione di idonee risorse di bilancio.
- Assunzione di n. 1 posto categoria C tempo pieno ed indeterminato (Struttura Diritto allo studio) ricorrendo alla capacità assunzionale 2018 (Cessazioni 2017) per euro 21.783,02 previa allocazione di idonee risorse di bilancio.
- Assunzione di n. 1 posto categoria C tempo pieno ed indeterminato (Struttura Centrale Unica di Committenza) ricorrendo al valore dei resti 2016 per euro 17.037,01 e per euro 4.746,01 alla capacità assunzionale 2018 (cessazioni 2017) per un complessivo valore di euro 21.783,02 previa allocazione di idonee risorse di bilancio.

Restano non impiegati nel 2018 = € 15.367,75 da riportare nel 2019 – 2020 quali resti del triennio 2016 – 2017 – 2018.

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale è autorizzato il ricorso a contratti a tempo determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di

concorso approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, ai sensi e per gli effetti dello art. 3, comma 61, terzo periodo della legge 24/12/2003 n. 350, fermo restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo determinato. Per progetti specifici con carattere di eccezionalità è autorizzato l'impiego della somministrazione di lavoro nelle forme e per quanto applicabile alla pubblica amministrazione. Quanto sopra nel limite di spesa consentito per il 2018 per il lavoro flessibile nella misura definita con Delibera di Giunta n. 2 del 08/01/2018;

## ANNO 2019

Assunzione n. 1 posto Categoria D1 (Struttura Viabilità e Trasporti; Politiche Comunitarie, Sviluppo Strategico E Programmazione) tempo pieno ed indeterminato ricorrendo alla capacità assunzionale 2019 derivante dalle cessazioni 2018 per euro 23.729,36.

## ANNO 2020

Possibilità assunzionali anno 2020 = zero cessazioni previste nel 2019  
(Assunzioni resti derivanti dal 2019 = 15.367,75 euro)

**1.12)** di dare atto che con precedente deliberazione della Giunta n. 2 del 08/01/2018, si è preso atto del limite di spesa per l'anno 2018 per rapporti di lavoro flessibile e si è preso atto dei rapporti riguardanti l'anno 2017 anche pervenuti dal 2016, cui si rinvia per la descrizione dei rapporti instaurati il cui disposto testualmente è:

<<...

1. di approvare la parte normativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

*1.1 di dare atto che la somma massima che può essere destinata a sostenere i rapporti di lavoro flessibile a carico del bilancio per l'esercizio 2018 da risorse proprie non può essere superiore ad € 98.580,75;*

1.2 di dare altresì atto che dai rapporti di lavoro flessibile che sono ancora in corso alla data del 31.12.2017 e prorogati per l'anno 2018 descritti in narrativa si desume un impegno finanziario a carico del bilancio 2018/2020 ed esigibili nell'anno 2018 per un importo complessivo di € 65.319,00;

1.3 di dare pertanto atto che, escluse le spese che non si considerano nelle "spese di personale" in virtù delle norme indicate in premessa descritte nel D.L. 90/2014 rimangono ancora disponibili per l'istituzione di altri rapporti di lavoro flessibile durante l'anno 2018 € 33.261,75;

1.4 di autorizzare, per quanto ai precedenti punti, ed agli atti sopra generalizzati, il proseguo dei rapporti di lavoro flessibile già instaurati e descritti in narrativa e di dare atto che durante l'anno 2018 la giunta potrà autorizzare la attivazione di altri rapporti di lavoro flessibile nella misura indicata al precedente punto 1.3.

*1.5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4. ...>>*

In ordine ai rapporti di lavoro flessibile, oltre alla prosecuzione di quelli in corso alla data del 01.01.2018 elencati nella deliberazione della Giunta, nr. 2 del 08/01/2018 sopra riportata nel corso dell'anno 2018 autorizza la istituzione dei seguenti rapporti a tempo determinato in forza del comma 557 articolo unico della L. 311/2004 (previa allocazione di idonee risorse di bilancio):

- Convenzione con Unione dei Comuni Montani Amiata Val d'Orcia per l'utilizzo promiscuo del Segretario Generale (Area Dirigenza) per un costo presunto di euro 12.000,00 annuo.
- Convenzione con Comune di Grosseto per utilizzo promiscuo di una unità di personale area dipendente per l'impiego in attività connesse con la attuazione del Codice Digitale per un costo

presunto annuale di euro 9.000,00. La spesa di tali incarichi non si computa ai fini del limite di spesa del lavoro flessibile, **mentre si computa ai fini del calcolo del limite complessivo della spesa del personale.**

- Inoltre è prevista ed autorizzata la attivazione di un incarico da conferire ex art. 110 del Dlgs 267/2000 comma 2. L'incarico in questione è finalizzato a reperire le professionalità ed esigenze tra quelle elencate al comma 2 dello art. 110 secondo capoverso, necessaria alla direzione delle attività connesse alla gestione associata della "RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI" e del "GIUDICE DI PACE". A tale figura il Presidente potrà conferire la responsabilità di struttura apicale. In tale ambito è dato mandato al Presidente di assumere ogni atto di diritto amministrativo e di diritto comune necessario ad attivare la presente disposizione ivi inclusa la determinazione della indennità da riconoscere all'incaricato ai sensi art. 110 del Dlgs. 267/2000 comma 3 costo valutato euro 8.000,00 (vedi delibera Giunta, nr.9 del 17/01/2018)

**La spesa relativa al presente incarico non è computata ai fini del limite di spesa rapporto di lavoro flessibile ai sensi DL 78/2010 art. 9 comma 28 ma viene computata ai fini del limite della spesa complessiva del personale.**

1.13) di dare atto che non vi sono posizioni soggettive nell'Ente di soggetti che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione come previsto dal comma 20 del D.lgs 25/05/2017 n. 75.

1.14) di trasmettere il presente atto all'organo di revisione ai sensi dell'art. 19, co.8 della legge 28/12/2011 n. 448 al fine di acquisirne il parere. Tale adempimento è condizione sospensiva dell'efficacia del presente atto .

Per motivi di assoluta urgenza , esplicitati, nella precedente deliberazione della Giunta citata al punto 1.12) si autorizza la immediata attuazione del procedimento per il conferimento dell'incarico a contratto ex art. 110 del Dlgs., n. 267/2000. L'incarico comunque potrà essere conferito solo dopo la acquisizione della espressione del parere dell'Organo di revisione sulla presente deliberazione;

1.15) Di trasmettere il presente atto ai soggetti di rappresentanza sindacale;

1.16) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e con separata votazione unanime immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Jacopo Marini

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li .

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal al al numero del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li .

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

---

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li .

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it/>